

ATTO COSTITUTIVO dell'OSSERVATORIO NAZIONALE sugli INFORTUNI MORTALI e GRAVI

- **Vista la Legge 23 dicembre 1978, n.833** "Istituzione del servizio sanitario nazionale";
- **Visto il D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81** "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. ";
- **Visto il Sistema di Sorveglianza Nazionale degli Infortuni Mortali**, sviluppato in collaborazione tra l'ISPESL, le Regioni e Province Autonome e l'INAIL nell'ambito del CCM, e l'esigenza di utilizzare il patrimonio di conoscenze per la progettazione di azioni di prevenzione rivolte al sistema delle imprese e dei lavoratori attraverso la partecipazione delle Parti sociali;
- **Considerata la volontà di costituire** presso l'ISPESL un Osservatorio nazionale sugli infortuni mortali e gravi condiviso tra le istituzioni che afferiscono al Sistema di sorveglianza e le Parti Sociali e finalizzato alla concretizzazione di obiettivi di prevenzione e promozione della sicurezza e salute dei lavoratori, che si raccordi con il già costituito "Osservatorio nazionale *per la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori delle microimprese*", anche per evitare duplicazioni di azioni;

Si concorda e si sottoscrive quanto segue

Art. 1

È costituito presso l'ISPESL l'"**Osservatorio nazionale sugli infortuni mortali e gravi**" al fine di definire priorità di intervento a livello nazionale per la promozione e la diffusione di strumenti e materiali informativi e formativi attraverso l'analisi delle informazioni disponibili, nonché per la progettazione di modalità condivise per il trasferimento delle conoscenze, anche in collegamento con gli Osservatori regionali, laddove esistenti.

Art. 2

Compiti dell'Osservatorio, da espletarsi alla luce del patrimonio conoscitivo sviluppato anche attraverso il Sistema di sorveglianza nazionale sugli infortuni mortali, sono:

- definire priorità di approfondimento sulle cause e dinamiche degli infortuni mortali e gravi ai fini dei possibili interventi di prevenzione;
- elaborare e/o aggiornare materiali e strumenti informativi e formativi;

- progettare e realizzare iniziative ed azioni sul territorio nazionale per contribuire alla diffusione e alla crescita effettiva della cultura della sicurezza in ambito lavorativo.

Art. 3

L'Osservatorio è composto, nella forma tripartita, da rappresentanti designati da:

- ISPESL, INAIL, Conferenza delle Regioni e Province Autonome;
- Organizzazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- Organizzazioni di rappresentanza delle imprese comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

L'Osservatorio è coordinato dal Commissario Straordinario dell'ISPESL o da un suo incaricato, si avvale di personale dell'ISPESL per le attività di segreteria e di supporto amministrativo.

L'Osservatorio individua collegialmente gli obiettivi da conseguire, definisce le attività da svolgere e ne valuta l'efficacia.

Ai lavori dell'Osservatorio possono essere invitati esperti la cui competenza sia ritenuta utile ed opportuna.

Art. 4

L'Osservatorio opera attraverso Gruppi di lavoro (per settore economico, per modalità di infortunio o in base ad altri elementi che saranno individuati nel corso delle attività).

I Gruppi di lavoro si formano per adesione volontaria dei componenti dell'Osservatorio e per invito concordato di altri esperti.

I Gruppi di lavoro operano per progetto, pianificando le proprie attività sulla base del mandato ricevuto dall'Osservatorio.

Art. 5

Gli oneri riguardanti i componenti dell'Osservatorio sono a carico degli Enti/Organismi da essi rappresentati.

L'onere relativo al rimborso delle spese ed indennità di missione per gli esperti invitati dal coordinatore dell'Osservatorio a partecipare ai lavori, qualora non assunto dall'Amministrazione di appartenenza, graverà sul Bilancio dell'ISPESL, ivi compresi i costi per pubblicazioni e attività di informazione/comunicazione istituzionale.

Roma, 11 febbraio 2010